

Osservazioni e proposte di Sorgenia S.p.A.

al documento per la consultazione 232/2014/R/COM

**OPPORTUNITA' TECNOLOGICHE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI CONSUMO
DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI FINALI IN BASSA TENSIONE**

Pubblicato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas il 22 maggio 2014



Milano, 22 maggio 2014

Si apprezza l'intenzione dell'Autorità di porre un chiaro confine tra le attività regolate e le attività non regolate nell'ambito della messa a disposizione dei dati di consumo ai clienti.

A tal proposito si segnala che sembra opportuno disporre la possibilità, anche per i clienti connessi in BT, come già avviene per i clienti in MT, di accedere ai propri dati di consumo su un sito internet del distributore, al fine di poter disporre dei dati aggiornati giornalmente. Tale accesso deve poter avvenire direttamente o attraverso il proprio venditore, mediante identificativi di accesso facilmente individuabili da parte del cliente/venditore, quali ad esempio la coppia POD/codice fiscale o partita IVA. Questo al fine di evitare la necessità di dover contattare il distributore locale per conoscere gli identificativi di accesso. La disponibilità di questi dati potrebbe consentire al cliente di monitorare i propri consumi in tempi vicini al tempo reale, e potrebbe consentire ai venditori di effettuare delle elaborazioni di questi dati e presentarli al cliente come servizio di consulenza energetica, al fine di consentire al medesimo di monitorare/rivedere i propri comportamenti di consumo. Si ritiene che il costo della messa a disposizione di queste informazioni non dovrebbe essere troppo gravoso per il distributore, trattandosi semplicemente di predisporre l'accesso a più utenze ad un database di informazioni che è già nella disponibilità del distributore.

Si precisa che la messa a disposizione di queste informazioni, utili per finalità di ottimizzazione energetica, non dovrebbe essere messa in alcun modo in relazione con l'attività di messa a disposizione dei dati di misura validati agli utenti del trasporto, attività utile per finalità legate alla fatturazione del cliente.

Per quanto riguarda la messa a disposizione di dati di consumo attraverso dispositivi collegati al misuratore, oppure attraverso l'acquisizione del lampeggio led, si segnala che tali soluzioni di rilevazione dei consumi, rispondenti alle specifiche indicate dalla Raccomandazione 2012/148/UE, dovrebbero essere direttamente installate solo dai venditori nell'ambito di rapporti contrattuali diretti con i clienti finali. In tale ambito non sembra opportuno permettere alcun ruolo legato al distributore, la cui attività peraltro non dovrebbe interferire in alcun modo con i servizi di efficienza energetica offerti dai venditori. In questo ambito si reputa quindi opportuno che l'Autorità chiarisca definitivamente i confini legati alle attività del distributore che non dovrebbero in alcun caso ricomprendere attività diverse da quelle legate al servizio di misura come oggi definito dal TIME (installazione e manutenzione del misuratore, raccolta, validazione e registrazione delle misure) e attui una vigilanza volta ad evitare comportamenti anticoncorrenziali attuati da società appartenenti a gruppi integrati.